

## **Disciplinare transitorio istitutivo del Consiglio delle Famiglie**

organismo consultivo di promozione e di garanzia per le politiche familiari nella città di Trento

### Art. 1 – Istituzione

1. Il Comune di Trento, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dello statuto comunale, "riconosce la famiglia, nelle sue diverse espressioni, quale soggetto attivo e luogo primario di sviluppo della persona con le sue relazioni sociali".
2. E' istituito il Consiglio delle Famiglie (di seguito solo Consiglio), con funzioni di promozione e di garanzia per le politiche familiari nella città di Trento.

### Art. 2 – Compiti

1. Il Consiglio – espressione concreta dell'impegno pubblico alla valorizzazione e alla promozione del ruolo e della responsabilità sociali delle famiglie – è strumento formale e permanente della consultazione pubblica sulle politiche familiari del Comune e nella città di Trento e occasione di confronto, reciprocità e collaborazione tra associazionismo familiare, famiglie e Amministrazione municipale.
2. Al Consiglio è attribuita capacità di proposta, in merito ai processi decisionali, e di verifica, in merito alle politiche urbane rilevanti per la promozione e la tutela del ruolo sociale delle famiglie, nei confronti degli organismi politici ai quali spettano le funzioni di indirizzo e controllo, di governo e amministrazione attiva e di decentramento e partecipazione.

### Art. 3 – Funzionamento

1. L'operatività del Consiglio si esplica nello svolgimento di un'assemblea cittadina, con funzioni di indirizzo, e nell'attivazione di uno o più gruppi di lavoro, con funzioni operative.  
L'assemblea cittadina è convocata dal sindaco almeno una volta all'anno e persegue l'obiettivo della massima partecipazione. E' finalizzata a promuovere il dibattito pubblico sulle tematiche familiari, ad esprimere orientamenti in materia di politiche per le famiglie ed a valutarne esiti ed impatti.  
L'assemblea cittadina evidenzia bisogni e risorse ed elabora un'agenda di temi e di priorità sui quali attivare processi partecipativi allargati, con la possibilità di realizzare un evento pubblico periodico, indicativamente annuale.
2. Fanno parte del gruppo o dei gruppi di lavoro, alle cui riunioni possono partecipare il sindaco o suo delegato ed anche altri interlocutori, sia interni che esterni all'Amministrazione, in ragione delle tematiche di volta in volta trattate, il presidente della Commissione consiliare cui compete il processo di partecipazione di cui al presente atto, o suo delegato, due dirigenti o funzionari del Comune, tre esperti in politiche familiari indicati dallo Spazio Aperto Famiglie e due esperti di altre realtà nominati dal sindaco, sulla base di autocandidature, adottando per analogia le modalità previste dalla deliberazione consiliare che disciplina le nomine e le designazioni del Comune di Trento in altri enti.
3. I gruppi di lavoro svolgono un ruolo di stimolo, approfondimento, consulenza, proposta e coordinamento per la concreta attuazione delle attività stabilite dall'assemblea cittadina, cui presenta un resoconto annuale.
4. Dal punto di vista amministrativo, gli adempimenti legati al funzionamento dell'organismo consultivo competono alla struttura affidataria dell'Osservatorio sociale, in ragione della trasversalità delle politiche urbane per le famiglie e dell'esigenza di garantire la necessaria e opportuna correlazione fra le attività dell'Osservatorio e quelle dell'organismo stesso.
5. Per la partecipazione alle riunioni non è riconosciuto alcun gettone.

#### Art. 4 – Valutazione d'impatto

1. L'Amministrazione municipale introduce gradualmente il criterio della valutazione d'impatto sulle famiglie delle politiche pubbliche.
2. La valutazione d'impatto è condotta su due livelli:
  - la valutazione delle scelte amministrative, con l'esplicitazione nei provvedimenti a carattere generale e discrezionale direttamente o indirettamente rilevanti - da parte del dirigente che ne firma la regolarità tecnico-amministrativa o, rispettivamente, le adotta - delle conseguenze di ciascun provvedimento e di ciascuna scelta per le o sulle famiglie;
  - la valutazione delle politiche pubbliche e dell'organizzazione urbana; essa è un processo, che si effettua periodicamente a posteriori, di norma nel contesto della rendicontazione del Piano sociale o del bilancio sociale del Comune di Trento, attraverso il quale si realizza una valutazione sociale sull'efficacia e la qualità delle politiche per le famiglie.
3. Annualmente è convocata una conferenza di servizi per stabilire e per aggiornare – sulla base delle indicazioni fissate dal gruppo di indirizzo di cui al precedente art. 3, commi 2 e 3 – criteri espliciti e omogenei e priorità nell'impiego di risorse e nell'assegnazione di contributi.

#### Art. 5 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente disciplinare resta in vigore fino alla sua sostituzione da parte di una nuova e diversa modalità di regolamentazione, secondo modalità, deliberate dal Consiglio comunale, che valorizzino il ruolo del Consiglio stesso, delle Circoscrizioni e degli istituti di partecipazione, nei termini fissati dagli articoli 15 e 57 dello Statuto comunale.